



UNIONE DEI COMUNI MONTANI VALSANGONE

SEDE: Via XXIV Maggio n. 1 – 10094 Giaveno (TO) - P.IVA / Cod.Fisc. 11499400015

AREA AFFARI GENERALI

DETERMINA N. 63 DEL 29/06/2026

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI PROMOZIONE, FORMAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE IN MATERIA MICOLOGICA, COMPRENSIVO DI ATTIVITÀ DI ISPETTORATO MICOLOGICO E SUPPORTO ALLA GESTIONE AMMINISTRATIVA DELLA L.R. 24/2007, PER IL PERIODO LUGLIO–OTTOBRE 2026, AGLI OPERATORI ECONOMICI ALLAIS SABRINA E LOSANO RAMONA. IMPEGNO DI SPESA.

In data 29/06/2026, nella sede dell'Unione dei Comuni Montani Valsangone, il Responsabile dell'Area:

ADOPTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE:

Premesso che

- con deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 3 del 02/02/2026 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione – DUP 2026-2028;
- con deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 4 del 02/02/2026 è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario 2026-2028;
- con deliberazione della Giunta dell'Unione n. 6 del 02/02/2026 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione – PEG 2026-2028, parte finanziaria;
- con l'adozione del PEG i Responsabili dei Servizi sono stati autorizzati, ai sensi dell'art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000, ad adottare gli atti relativi alla gestione finanziaria delle spese connesse alla realizzazione degli obiettivi loro assegnati e a procedere all'esecuzione delle spese nel rispetto della normativa vigente;

Richiamati

- la Deliberazione della Giunta dell'Unione n. 16 del 28/05/2026, avente ad oggetto “Concessione di contributi e programmazione di iniziative per la promozione territoriale, culturale, agricola e sociale della Valsangone – anno 2026”;
- la Deliberazione della Giunta dell'Unione n. 27 del 31/07/2025, avente ad oggetto “Piano operativo e linee di indirizzo per l'utilizzo delle risorse derivanti dai titoli per la raccolta dei

funghi epigei spontanei ai sensi della L.R. Piemonte n. 24/2007. Approvazione”, per quanto tuttora rilevante ai fini dell'organizzazione delle attività micologiche;

- il Decreto del Presidente dell'Unione n. 1 del 08/01/2026 con il quale è stato conferito al dott. Luca Gerbino l'incarico di Responsabile dell'Area Affari Generali;

Considerato che

- l'Unione dei Comuni Montani Valsangone, in attuazione della L.R. Piemonte n. 24/2007 “Tutela dei funghi epigei spontanei”, promuove attività di conoscenza, formazione, informazione e sensibilizzazione in materia micologica, unitamente ad attività di supporto tecnico e amministrativo connesse all'attuazione della normativa regionale;
- le attività perseguono finalità strettamente connesse alla tutela della salute collettiva, alla diffusione di corrette conoscenze in materia di raccolta, conservazione e consumo dei funghi, alla sicurezza alimentare, all'assistenza alla cittadinanza e agli operatori economici, nonché alla corretta identificazione delle specie fungine;
- il servizio comprende:
 1. partecipazione ad eventi espositivi, laboratori didattici e incontri informativi;
 2. produzione e diffusione di contenuti divulgativi, anche mediante strumenti cartacei e digitali;
 3. organizzazione di incontri pubblici nei Comuni dell'Unione, con approfondimenti normativi, micologici, igienico-sanitari e di sicurezza alimentare;
 4. supporto al personale dell'Unione e attività specialistica di carattere micologico con verifica di commestibilità, identificazione delle specie e assistenza alla cittadinanza;
 5. supporto tecnico-amministrativo all'attuazione della L.R. Piemonte n. 24/2007;
 6. raccolta ed elaborazione di dati relativi alle attività svolte e alle specie riscontrate sul territorio;
 7. attività di informazione e sensibilizzazione rivolte, secondo le esigenze dell'Ente, anche alle scuole, agli operatori economici e alle diverse categorie di utenti;

Rilevato che

- la natura specialistica delle prestazioni richiede necessariamente il possesso dell'abilitazione professionale di micologo, accompagnata da una adeguata e documentata esperienza nello svolgimento delle attività concretamente richieste;
- nel caso specifico, il possesso del solo titolo abilitante non esaurisce la valutazione di idoneità professionale, assumendo particolare rilievo anche l'esperienza applicativa maturata nell'identificazione delle specie, nell'assistenza all'utenza, nelle attività di carattere preventivo, formativo e divulgativo e nella gestione delle situazioni concretamente riscontrabili durante la stagione micologica;
- la conoscenza progressivamente maturata delle caratteristiche del territorio dell'Unione costituisce, in tale specifico settore, un elemento concretamente funzionale all'efficacia della prestazione, in quanto permette di conoscere le specie maggiormente rinvenute, le relative variazioni stagionali, le principali situazioni di rischio, nonché le modalità e le abitudini di raccolta maggiormente diffuse;
- tale esigenza risulta particolarmente significativa in una materia nella quale le caratteristiche della stagione micologica e la presenza delle diverse specie possono modificarsi anche sensibilmente e nella quale assume rilievo il necessario raccordo operativo con i soggetti istituzionali competenti e, in particolare, con i servizi dell'ASL TO3;
- analoghe considerazioni valgono per le attività di formazione e sensibilizzazione, poiché la conoscenza delle criticità concretamente riscontrate sul territorio consente di adattare contenuti e modalità degli interventi alle effettive esigenze dei cittadini, dei raccoglitori, delle scuole, dei ristoratori e degli altri operatori interessati;

Considerato inoltre che

- il servizio presenta una forte connotazione stagionale, essendo concentrato prevalentemente nei mesi nei quali maggiore è la raccolta di funghi epigei spontanei e conseguentemente più elevata la richiesta di assistenza, informazione e intervento specialistico;

- la concentrazione delle attività in un periodo temporalmente limitato rende particolarmente rilevanti la disponibilità immediata dei professionisti, la continuità del servizio e la capacità di operare fin dall'avvio in piena autonomia, senza periodi di progressivo inserimento incompatibili con la durata della campagna micologica;
- per assicurare continuità e adeguata capacità di risposta alle diverse esigenze risulta altresì opportuno disporre della contemporanea disponibilità di più professionisti, in grado di coordinarsi reciprocamente e di assicurare la sostituzione in caso di indisponibilità di uno di essi;

Visto l'art. 1 del D.Lgs. n. 36/2023, ai sensi del quale le stazioni appaltanti perseguono il risultato dell'affidamento e della sua esecuzione con la massima tempestività e il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza;

considerato che il principio del risultato costituisce criterio prioritario per l'esercizio del potere discrezionale e per l'individuazione della soluzione concretamente più idonea al soddisfacimento dell'interesse pubblico;

ritenuto che, nel caso di specie, il risultato da conseguire non possa essere valutato esclusivamente in termini economici, ma debba essere individuato soprattutto nella capacità di assicurare, durante la limitata stagione micologica:

- continuità del servizio;
- immediata operatività;
- tempestività degli interventi;
- affidabilità tecnico-professionale;
- conoscenza delle problematiche concretamente riscontrate sul territorio;
- qualità delle attività rivolte all'utenza;
- disponibilità e sostituibilità dei professionisti;
- mantenimento del patrimonio informativo e conoscitivo maturato nelle precedenti annualità;

considerato altresì che l'importo complessivamente contenuto del servizio e la sua durata limitata impongono di applicare i principi di proporzionalità ed efficacia dell'azione amministrativa, evitando che modalità organizzative e procedurali sproporzionate rispetto al valore dell'affidamento possano determinare costi amministrativi, tempi di avvio o discontinuità non giustificati dal concreto interesse pubblico perseguito;

valutato altresì che nelle precedenti annualità (stagione 2023/2024) si è proceduto ad analisi di mercato che ha peraltro restituito un quadro sostanzialmente analogo degli operatori concretamente disponibili, considerato che, per la natura stagionale, la durata limitata, il contenuto economico contenuto rispetto all'esperienza richiesta e la necessità di assicurare disponibilità anche nei fine settimana, tali prestazioni risultano normalmente svolte da professionisti che possono integrarle con la propria attività ordinaria e per i quali assume quindi rilievo, in termini di sostenibilità organizzativa ed economica, la possibilità di operare in un ambito territoriale prossimo alla propria sede o alle attività già esercitate, senza che ciò costituisca requisito territoriale o limitazione all'accesso.

Ciò premesso e ritenuto pertanto che anche le risultanze delle precedenti annualità concorrano, unitamente agli elementi della presente istruttoria, a confermare la particolare conformazione dell'offerta professionale concretamente idonea alle esigenze dell'Ente e debbano confluire nella valutazione complessiva effettuata ai fini dell'art. 49, comma 4, del D.Lgs. n. 36/2023.

Dato atto che il valore complessivo massimo del servizio è stimato in € 10.000,00, netti, ed è pertanto ampiamente inferiore alla soglia prevista dall'art. 50, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 36/2023;

richiamato l'art. 50, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 36/2023, che consente l'affidamento diretto di servizi e forniture di importo inferiore a € 140.000,00, anche senza consultazione di più operatori economici, **assicurando la scelta di soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali**;

richiamato altresì l'art. 17, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023, ai sensi del quale, in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, ove necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;

Richiamato l'art. 49 del D.Lgs. n. 36/2023, che disciplina il principio di rotazione degli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie europee;
dato atto che Allais Sabrina e Losano Ramona hanno svolto anche nella precedente annualità prestazioni sostanzialmente riconducibili al medesimo settore di servizi e che, conseguentemente, la scelta di procedere ad un nuovo affidamento in loro favore richiede una specifica valutazione dei presupposti previsti dal citato art. 49;
richiamato in particolare l'art. 49, comma 4, del D.Lgs. n. 36/2023, che consente, in casi motivati con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, previa verifica dell'accurata esecuzione del precedente contratto nonché della qualità della prestazione resa, di reinvitare il contraente uscente o individuarlo nuovamente quale affidatario diretto;
Considerato che il servizio appartiene ad un ambito professionale particolarmente specialistico, nel quale:

- è richiesto il possesso della specifica abilitazione professionale di micologo;
- è necessaria un'esperienza professionale adeguata alla delicatezza delle attività affidate;
- assume rilievo la disponibilità ad effettuare le prestazioni nel ristretto periodo corrispondente alla stagione micologica;
- è richiesta la capacità di svolgere attività differenziate, comprendenti prestazioni specialistiche, assistenza alla cittadinanza, formazione, divulgazione e supporto tecnico-amministrativo;
- risulta funzionale alla qualità del servizio la conoscenza delle principali specie e problematiche concretamente riscontrate nel contesto territoriale nel quale le attività devono essere eseguite;
- risulta opportuno poter disporre contemporaneamente di almeno due professionisti, così da garantire sostituzioni, tempestività e continuità;

ritenuto pertanto che la struttura concreta del mercato rilevante ai fini del presente affidamento debba essere valutata non con riferimento alla mera esistenza astratta di altri soggetti in possesso del titolo professionale di micologo, ma alla disponibilità di professionisti che presentino contestualmente le caratteristiche professionali e organizzative necessarie per garantire, fin dall'avvio della stagione, il risultato richiesto dall'Amministrazione;

Dato atto che, nell'ambito delle attività istruttorie svolte dall'ufficio per l'organizzazione della stagione micologica 2026, è stata presa in considerazione anche un'ulteriore proposta professionale pervenuta da altro soggetto in possesso dell'abilitazione di micologo;
rilevato che la predetta proposta è stata valutata positivamente quanto alla disponibilità manifestata e al possesso del titolo professionale, ma che dalla documentazione acquisita non risulta allo stato comprovata un'esperienza continuativa e specificamente pertinente alle diverse prestazioni che costituiscono il nucleo dell'attuale affidamento;

Verificato che i precedenti affidamenti in favore di Allais Sabrina e Losano Ramona sono stati regolarmente eseguiti, secondo quanto risultante dagli atti conservati dall'ufficio, senza contestazioni o inadempimenti rilevanti;
valutata positivamente l'esecuzione delle attività svolte, anche sotto il profilo della disponibilità, della tempestività degli interventi, della capacità di coordinamento e della qualità professionale delle prestazioni rese;

considerato altresì che l'utilizzo congiunto dei due professionisti ha consentito di valorizzarne le rispettive competenze e di assicurare la necessaria flessibilità nell'organizzazione delle singole attività;

dato atto che entrambi hanno maturato, attraverso le precedenti attività, una conoscenza diretta delle caratteristiche e delle problematiche micologiche del territorio, delle esigenze manifestate dall'utenza e delle modalità organizzative dell'Ente;

ritenuti pertanto sussistenti anche gli ulteriori presupposti espressamente richiesti dall'art. 49, comma 4, rappresentati dall'accurata esecuzione del precedente contratto e dalla qualità della prestazione resa;

Considerato che il valore complessivo massimo del servizio è pari ad appena € 10.000,00, per un periodo di esecuzione limitato ad alcuni mesi;

dato atto che la ripartizione operativa tra due professionisti, nel limite massimo di € 5.000,00 ciascuno, risponde alla necessità di assicurare continuità, complementarità professionale e sostituibilità e non è finalizzata all'elusione delle soglie previste dal Codice;
precisato che il valore del fabbisogno è stato pertanto considerato unitariamente dall'Amministrazione;
considerato che il modesto importo economico, pur non costituendo autonomamente il presupposto della deroga prevista dall'art. 49, comma 4, concorre alla valutazione complessiva di proporzionalità, efficienza e risultato della scelta amministrativa, unitamente alla breve durata, alla stagionalità e alle particolari caratteristiche del servizio;
ritenuto che, alla luce di tutti gli elementi sopra rappresentati, il ricorso ai medesimi professionisti garantisca per la stagione 2026 il miglior contemperamento tra gli standard di servizio richiesti ed il principio del risultato di cui all'art. 1 del D.Lgs. n. 36/2023;

Ritenuto, pertanto, che nel caso concreto risultino adeguatamente motivati e verificati i presupposti richiesti dall'art. 49, comma 4, del D.Lgs. n. 36/2023, avuto riguardo:

- a) alla particolare struttura del mercato rilevante per lo specifico servizio, caratterizzato da specializzazione professionale, stagionalità e necessità di immediata disponibilità;
- b) all'assenza, allo stato, di alternative concretamente equivalenti sotto il profilo dell'esperienza specifica necessaria per l'integrale e immediata esecuzione delle attività richieste, tenuto conto anche dell'ulteriore proposta professionale effettivamente esaminata;
- c) all'accurata esecuzione dei precedenti affidamenti;
- d) alla qualità delle prestazioni rese dai professionisti uscenti;
- e) alla continuità delle conoscenze professionali maturate nelle precedenti campagne micologiche;
- f) alla necessità di assicurare la contemporanea disponibilità di due operatori in grado di coordinarsi e sostituirsi reciprocamente;
- g) al limitato valore economico e alla breve durata stagionale del servizio, quali ulteriori elementi di proporzionalità e di applicazione del principio del risultato;

ritenuto conseguentemente legittimo e rispondente all'interesse pubblico procedere, ai sensi dell'art. 49, comma 4, del D.Lgs. n. 36/2023, al riaffidamento del servizio ad Allais Sabrina e Losano Ramona;

Considerato, in subordine, che una parte significativa delle attività oggetto dell'affidamento presenta finalità direttamente connesse alla tutela della salute, alla prevenzione del rischio derivante dalla raccolta e dal consumo dei funghi e alla sicurezza alimentare;

rilevato che, nella misura in cui tali prestazioni risultino riconducibili ai servizi sanitari e connessi ricompresi nell'Allegato XIV alla direttiva 2014/24/UE, assume rilievo anche la disciplina speciale prevista dall'art. 128 del D.Lgs. n. 36/2023;

per tale caratterizzazione assume altresì rilievo la qualità, continuità, accessibilità, disponibilità e completezza dei servizi;

considerato che tali criteri risultano comunque pienamente coerenti con le ragioni poste dall'Amministrazione alla base della presente scelta.

Preso atto delle condizioni economiche proposte dai professionisti e ritenute congrue rispetto alla natura specialistica delle prestazioni:

Professionista	Corrispettivo netto orario	IVA	Costo massimo orario per l'Ente	Ore massime	Importo massimo lordo
Allais Sabrina – Reg. Naz. Micologi n. 2249	€ 40,00	Esente	€ 40,00	125	€ 5.000,00
Losano Ramona – Reg. Naz. Micologi n. 2420	€ 32,79	€ 7,21	€ 40,00 IVA inclusa	125	€ 5.000,00
Totale				250	€ 10.000,00

dato atto che le tariffe risultano sostanzialmente invariate rispetto alla precedente annualità e sono ritenute congrue in relazione alla specializzazione richiesta, alle responsabilità professionali connesse alle prestazioni e all'esperienza degli operatori;

considerato che entrambi i professionisti hanno rappresentato l'impossibilità di garantire in via esclusiva tutte le attività richieste e la disponibilità a coordinarsi reciprocamente;

dato atto che ciascun professionista dispone di competenze ed esperienze specifiche che possono concorrere al migliore risultato complessivo del servizio;
ritenuto pertanto di prevedere che l'organizzazione delle singole prestazioni sia effettuata dall'ufficio tenendo conto della natura dell'attività da svolgere, della professionalità maggiormente pertinente, dell'effettiva disponibilità dei professionisti e della necessità di garantire continuità al servizio;

dato atto che gli importi di € 5.000,00 attribuiti a ciascun professionista costituiscono limiti massimi di spesa e non quantitativi minimi garantiti, essendo dovuto esclusivamente il corrispettivo relativo alle ore effettivamente richieste, autorizzate ed eseguite;

Dato atto altresì che

- gli operatori individuati risultano iscritti al Registro Nazionale dei Micologi e sono in possesso delle qualificazioni professionali necessarie allo svolgimento delle attività;
- gli stessi risultano in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni;
- risultano acquisite le dichiarazioni relative al possesso dei requisiti previsti per contrarre con la pubblica amministrazione, ferme restando le verifiche previste dalla normativa vigente;
- in relazione alla natura delle prestazioni, svolte direttamente da professionisti autonomi e aventi carattere prevalentemente professionale e intellettuale, non risulta applicabile uno specifico contratto collettivo nazionale di lavoro riferito a personale dipendente impiegato nell'appalto;
- il valore, la natura e le modalità di esecuzione delle prestazioni non evidenziano un interesse transfrontaliero certo ai sensi dell'art. 48, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023;
- sono in corso di acquisizione i relativi CIG;
- la spesa trova copertura nel Bilancio di previsione 2026-2028;

ritenuto, in considerazione del modesto valore degli affidamenti, della natura professionale delle attività, dell'assenza di anticipazioni e della liquidazione esclusivamente a consuntivo delle prestazioni effettivamente eseguite, di non richiedere la garanzia definitiva ai sensi dell'art. 53, comma 4, del D.Lgs. n. 36/2023;

verificato che, ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs. n. 36/2023, ai contratti di importo inferiore alle soglie europee non si applicano i termini dilatori previsti dall'art. 18, commi 3 e 4;

dato atto che il Responsabile Unico del Progetto ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 36/2023 è il Responsabile dell'Area Affari Generali;

attestato che il sottoscritto non versa in alcuna situazione, anche potenziale, di conflitto di interessi in relazione alla presente procedura e agli operatori individuati, ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. n. 36/2023, dell'art. 6-bis della legge n. 241/1990 e del D.P.R. n. 62/2013;

accertata, ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009, convertito dalla legge n. 102/2009, la compatibilità dei pagamenti derivanti dall'assunzione del presente impegno con gli stanziamenti di bilancio e con le vigenti regole di finanza pubblica;

valutata positivamente la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

Visti

- il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i.;
- la L.R. Piemonte n. 24/2007 e s.m.i.;
- il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., con particolare riferimento agli artt. 107, 183, 191 e 192;
- la legge n. 241/1990 e s.m.i.;
- la legge n. 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- il D.Lgs. n. 33/2013;
- il vigente Regolamento di contabilità dell'Ente;

DETERMINA

1. **Di richiamare integralmente le premesse**, che costituiscono parte integrante, sostanziale e motivazionale del presente provvedimento.

2. **Di dare atto** che il valore complessivo massimo del fabbisogno relativo al servizio micologico per il periodo luglio–ottobre 2026 è determinato in € 10.000,00, considerato unitariamente ai fini dell'applicazione della disciplina del D.Lgs. n. 36/2023.
3. **Di dare atto** che, pur risultando Allais Sabrina e Losano Ramona operatori uscenti, ricorrono, per le motivazioni analiticamente illustrate in premessa, i presupposti per la deroga al principio di rotazione ex art. 49, comma 4, del D.Lgs. n. 36/2023, avuto riguardo alla particolare struttura del mercato, all'assenza allo stato di alternative concretamente equivalenti rispetto all'insieme delle esigenze da soddisfare ed al risultato perseguito, all'accurata esecuzione dei precedenti contratti e alla qualità delle prestazioni rese.
4. **Di affidare**, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 36/2023 e per le motivazioni di cui all'art. 49, comma 4, del medesimo decreto, a **LOSANO Ramona**, con sede a Coazze (TO), P.IVA 10029980017, iscritta al Registro Nazionale dei Micologi n. 2420, il servizio descritto in premessa per il periodo luglio–ottobre 2026, nel limite massimo di € 5.000,00 IVA compresa, corrispondente a massimo n. 125 ore di attività al costo massimo per l'Ente di € 40,00/ora.
5. **Di affidare**, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 36/2023 e per le motivazioni di cui all'art. 49, comma 4, del medesimo decreto, a **ALLAIS Sabrina**, con sede a Coazze (TO), P.IVA 11386440017, iscritta al Registro Nazionale dei Micologi n. 2249, il servizio descritto in premessa per il periodo luglio–ottobre 2026, nel limite massimo di € 5.000,00, corrispondente a massimo n. 125 ore di attività al costo massimo per l'Ente di € 40,00/ora.
6. **Di dare atto** che la ripartizione delle prestazioni tra due professionisti risponde alle esigenze di continuità, disponibilità, complementarità delle competenze e sostituibilità indicate in premessa e non costituisce frazionamento artificioso del valore del servizio.
7. **Di precisare** che gli importi assegnati costituiscono limiti massimi di spesa e non determinano alcun quantitativo minimo garantito, essendo liquidabili esclusivamente le prestazioni effettivamente richieste, autorizzate, eseguite e documentate.
8. **Di impegnare** la spesa complessiva massima di **€ 10.000,00** sul capitolo 800/43/1 del Bilancio dell'Unione 2026-2028, esercizio 2026, così ripartita:
 - € 5.000,00 in favore di Allais Sabrina;
 - € 5.000,00 IVA compresa in favore di Losano Ramona.
13. **Di dare atto** che la liquidazione avverrà a consuntivo, sulla base delle ore effettivamente svolte e documentate e previa verifica della regolare esecuzione da parte del competente ufficio.
14. **Di non richiedere la garanzia definitiva**, ai sensi dell'art. 53, comma 4, del D.Lgs. n. 36/2023, per le motivazioni indicate in premessa.
15. **Di stabilire** che la presente determinazione costituisce contratto;
16. **Di dare atto** che i pagamenti saranno effettuati nel rispetto del D.Lgs. n. 231/2002 e della legge n. 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.
17. **Di individuare** quale Responsabile Unico del Progetto, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 36/2023, il Responsabile dell'Area Affari Generali.
18. **Di disporre** gli adempimenti di pubblicità e trasparenza previsti dal D.Lgs. n. 33/2013 e dal D.Lgs. n. 36/2023, nonché la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio digitale dell'Ente secondo le modalità previste dall'ordinamento vigente.

**IL RESPONSABILE DELL' AREA AFFARI
GENERALI**

GERBINO Luca

Firmato digitalmente